



**COMUNE DI
CORVARA IN BADIA**

Provincia Autonoma di Bolzano

**GEMEINDE
CORVARA**

Autonome Provinz Bozen

**COMUN DE
CORVARA**

Provincia Autonoma de Balsan

Regolamento comunale

per l'installazione di segnaletica pubblicitaria e turistica lungo le strade statali e provinciali all'interno dei centri abitati, lungo le strade comunali ed interpoderali ed in genere sull'intero territorio comunale

1.	<p>OGGETTO</p> <p>Il presente regolamento è finalizzato a raggiungere e garantire un equilibrio tra le esigenze di promozione e pubblicizzazione delle attività presenti sul territorio comunale ed un ordinato e decoroso aspetto d'insieme delle aree urbanizzate e del paesaggio.</p> <p>Il regolamento, in coordinamento con il piano comunale per la segnaletica stradale e pubblicitaria approvato con delibera della giunta comunale n. 36 del 25.02.2013, disciplina, per quanto di competenza comunale, la materia della segnaletica stradale e pubblicitaria lungo le strade statali e provinciali all'interno dei centri abitati, lungo le strade comunali ed interpoderali ed in genere su tutto il territorio comunale.</p> <p>Ai fini del presente regolamento per mezzi pubblicitari si intendono quelli previsti dall'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.</p> <p>In particolare il regolamento contiene indirizzi, criteri e disposizioni sulla tipologia, le caratteristiche e la quantità degli impianti pubblicitari ammissibili, sulle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione all'installazione e sui divieti e sulle limitazioni per determinate forme pubblicitarie. Ciò premesso si precisa che per ottenere l'autorizzazione al mantenimento dei mezzi pubblicitari già esistenti o per l'installazione di nuove forme di pubblicità, sarà sempre necessario inoltrare un'apposita istanza al Comune, il quale, in seguito a specifica valutazione di volta in volta e per giustificati motivi, si riserva anche di concedere eventuali deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento.</p>
2.	<p>DEFINIZIONI</p> <p>Ai fini del presente regolamento per mezzi pubblicitari si intendono quelli previsti dall'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.</p> <p>L'art. 23 del codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, in funzione della sicurezza pubblica.</p>
3.	<p>INSEGNE PERMANENTI PORTATE DA BASAMENTO FISSO OPPURE DA UNO O PIU' PALI</p> <p>Per ogni esercizio, rispettivamente attività non è concessa più di un'insegna permanente portata da basamento fisso o da palificazione, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">- sia posta all'interno della sede dell'azienda o nelle sue immediate vicinanze, su terreno di proprietà o di cui il richiedente può diversamente disporre. Almeno un punto di osservazione deve garantire contemporaneamente la visibilità dell'insegna e dell'attività pubblicizzata- non contenga messaggi pubblicitari di superficie superiore a mq 2,5, ad eccezione delle insegne poste in aderenza di fabbricati- siano assenti sulla stessa insegna marchi o riferimenti terzi rispetto all'attività pubblicizzata- per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, ovvero non rendano difficile la sua comprensione o ne riducano la visibilità o l'efficacia. <p>In una fascia di 3 metri dal limite della carreggiata delle strade principali che attraversano i centri abitati di Corvara e Colfosco (SS244 Val Badia e SS 243 Passo Gardena) non sono ammesse insegne, se non in aderenza alle facciate degli edifici.</p>

4.	<p>MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI O MOBILI (cavalletti, striscioni, tavole in legno, locandine, ombrelloni, bandierine, gonfiabili)</p> <p>In occasione di singoli eventi o ricorrenze sono autorizzabili mezzi pubblicitari provvisori o mobili finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni o iniziative di interesse collettivo promosse da associazioni legalmente riconosciute o da associazioni turistiche ai sensi L.P. 33/92.</p> <p>A seconda del luogo, della tipologia, della grandezza e del messaggio contenuto, possono inoltre essere autorizzate forme di pubblicità con mezzi provvisori o mobili promosse da altri soggetti, finalizzate a promuovere le attività che erogano servizi al di fuori dei periodi di stagione turistica, come stabiliti dal comune, sentita l'Associazione Turistica.</p>
5.	<p>INSEGNE LUMINOSE</p> <p>I mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce intermittente, né di intensità tale da provocare abbagliamento o comunque fastidio.</p>
6.	<p>VOLANTINAGGIO</p> <p>Forme di pubblicità effettuate tramite il volantinaggio sono sempre vietate.</p>
7.	<p>MANIFESTI</p> <p>E' vietato esporre qualsiasi tipo di manifesto al di fuori delle apposite bacheche allestite dal Comune. Per motivi di spazio vengono ammessi solamente manifesti che abbiano dimensioni non superiori a 100x70 cm, e comunque solo fino ad esaurimento dello spazio disponibile. Metà dello spazio espositivo è in ogni caso riservato a manifesti di grandezza non superiore al formato DIN A3. L'affissione è soggetta ad autorizzazione da parte del comune, che vi appone il proprio timbro unitamente alla data di scadenza dell'esposizione.</p>
8.	<p>PUBBLICITA' CONGIUNTA</p> <p>Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 sono ammesse forme di pubblicità congiunta da parte di più attività.</p> <p>Non sono ammesse forme pubblicitarie che oltre all'insegna, al logo o marchio delle attività pubblicizzate contengano anche insegne, marchi o loghi terzi rispetto alle stesse.</p>
9.	<p>IMPIANTI PUBBLICITARI NON RISPONDENTI AL DECORO DEI CENTRI ABITATI E DEL PAESAGGIO</p> <p>Gli impianti pubblicitari devono essere mantenuti in uno stato tale da non deturpare l'aspetto ed il decoro dei centri abitati e del paesaggio. Impianti in stato di degrado, fatiscenti, carenti di manutenzione o pericolanti devono pertanto essere sistemati, sostituiti o rimossi a cura e spese del proprietario. In caso di inottemperanza da parte di costui, provvede il Comune ai sensi dell'art. 11, con facoltà di rivalsa.</p>
10.	<p>IMPOSTA</p> <p>L'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità avviene nel rispetto della decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del regolamento comunale approvato con delibera nr. 52 del 28.10.1994.</p>
11.	<p>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</p> <p>Qualsiasi forma e mezzo pubblicitario non deve in alcun modo ostacolare la visibilità in corrispondenza delle intersezioni e dei segnali stradali entro lo spazio del loro avvistamento. Non devono inoltre avere una sagoma tale da generare confusione con la segnaletica stradale.</p> <p>In funzione della sicurezza stradale l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari è in ogni caso subordinata a quanto prescritto dall'articolo 23 del Codice della strada.</p> <p>In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento, il comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.</p>

	Decorso il suddetto termine, il comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
12.	<p>SANZIONI</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, chiunque non osserva le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 129,00 a Euro 1.290,00 e alla rimozione del segnale abusivo.</p>
13.	<p>NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE</p> <p>Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà possibile regolarizzare gli impianti esistenti privi di autorizzazione, a condizione che rispondano ai requisiti richiesti dallo stesso.</p> <p>A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento qualsiasi nuova installazione pubblicitaria è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune.</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera della sua approvazione.</p> <p>Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 29.05.2014.</p>

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO